

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1019
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (3103)	1020
PRESIDENTE	1020, 1024
BERRY, <i>Relatore</i>	1020
TAROZZI	1020, 1022
ANTONIOZZI	1020, 1023
AGRIMI	1021
TOZZI CONDIVI	1021
LUCIFREDI	1021, 1024
DELCROIX	1021
BUBBIO	1022
LOMBARDI RUGGERO	1022
RUSSO	1022, 1023
GIANQUINTO	1023
BERLINGUER	1023

Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

COLITTO: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti (96);

CAPPUGI, PASTORE e MORELLI: Reversibilità della pensione a favore del personale militare e sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo «sfollamento» (297);

SCALIA: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato (519);

PAG.

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità (886);	
BERLINGUER ed altri. Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni (1137);	
Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (2855); . . .	1024
PRESIDENTE	1024, 1027
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> 1024, 1025, 1026,	1027
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1024, 1025, 1026, 1027
LOMBARDI RUGGERO	1025, 1026
CORBI	1025
FERRI	1025
CAPPUGI	1026
GASPARI	1026
LUCIFREDI	1026
BERLINGUER	1026
VIVIANI LUCIANA	1026
BUBBIO	1026, 1027
DELCROIX	1027

La seduta comincia alle 9,35.

TAROZZI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati: Pertini, Avanzini, Conci Elisabetta e Luzzatto sono rispettivamente sostituiti dai deputati Albizzati, Semeraro Gabriele, Delli Castelli Filomena e Berlinguer.

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma ».

La IV Commissione finanze e tesoro non ci ha fatto ancora pervenire il suo parere. Ho, però, avuto comunicazione che lo emerterà nella seduta di questa mattina. Quindi possiamo iniziare la discussione.

Il relatore, onorevole Berry, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERRY, *Relatore*. Il disegno di legge in esame prevede la costituzione di un Istituto di credito sportivo, con personalità giuridica e con gestione autonoma.

Sostanzialmente non si tratta di una istituzione nuova, perché in questo organismo verrà travasata la Sezione Autonoma del Credito sportivo esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro, che agisce quale tesoriera del C.O.N.I.

Per questa attività finanziaria, iniziata nel 1953, il C.O.N.I. mise a disposizione la somma di due miliardi che, nel breve giro di alcuni mesi, venne totalmente assorbita, a causa delle necessità urgenti che avevano gli Enti pubblici, locali e non locali, di ottenere la concessione di mutui i quali, tra l'altro, erano accompagnati da condizioni di particolare favore. Infatti, il tasso ammontava al 6 per cento ed era previsto un concorso da parte del C.O.N.I., per il pagamento degli interessi passivi, nella misura del 50 per cento.

Partendo da queste premesse, si è ritenuto necessario procedere alla costituzione di un apposito Istituto per il Credito sportivo, allo scopo di reperire nuovi fondi da destinare all'incremento del credito sportivo, incremento che si può realizzare in due modi: attraverso la partecipazione di altri Enti bancari al nuovo istituto, consentendo a questi di avere dei rappresentanti propri nel consiglio d'amministrazione; oppure attraverso l'emissione di obbligazioni, già previste nel disegno di legge in discussione, per un ammontare pari al patrimonio dell'istituto, e che il Senato con propria deliberazione ha elevato a tre volte il patrimonio stesso.

Questo patrimonio è costituito da 500 milioni quali fondi di dotazione, versati pariteticamente dalla Banca Nazionale del Lavoro e dal C.O.N.I., e con due miliardi e mezzo di fondi di garanzia, rappresentati in gran parte,

se non totalmente, dalle attuali attività esistenti presso la gestione speciale del Credito sportivo della Banca Nazionale del Lavoro, attività che verranno trasferite all'istituendo istituto.

Credo che il disegno di legge, già approvato dal Senato, con voto unanime, meriti, sia pure con qualche emendamento, l'approvazione anche della Camera dei deputati.

TAROZZI. Noi siamo favorevoli alla istituzione di questo nuovo organismo, anche perché constatiamo quotidianamente quanto sia necessario aiutare i comuni e gli enti che vogliono creare impianti sportivi. Tanto più sentiamo la necessità di questo nuovo organismo, in quanto, nell'imminenza delle Olimpiadi, dobbiamo constatare la diffusa carenza di impianti sportivi.

ANTONIOZZI. Noi siamo favorevoli alla creazione di un istituto di Credito sportivo, che consenta agli Enti locali ed agli organismi centrali e periferici di trovare i mezzi per realizzare maggiori e migliori impianti sportivi.

Avremmo, però, preferito che si fosse meditato un po' di più su una legge di questo genere, soprattutto per agevolare maggiormente i comuni. Sappiamo, infatti, che gli Enti locali avrebbero desiderato un diverso e migliore sistema che consentisse loro di provvedere alle esigenze della costruzione di impianti sportivi, esigenza largamente sentita in tutto il paese. In questi ultimi anni si è andata rallentando la costruzione degli impianti sportivi, perché il C.O.N.I. ha dovuto provvedere agli impianti olimpionici per le grandi manifestazioni che hanno avuto luogo circa un anno e mezzo fa e per quelle che dovranno svolgersi fra tre anni.

In merito all'articolo 3 del disegno di legge, rilevo che in esso si richiede, per la erogazione del credito, il parere favorevole del C.O.N.I.; poiché si tratta di un istituto autonomo, controllato dai vari enti che concorrono a costituirlo, credo che basterebbe il parere del C.O.N.I., come già previsto dalle leggi in vigore, senza richiedere tassativamente che esso debba essere favorevole.

TAROZZI. Ma è l'organo che dà maggiore garanzia.

ANTONIOZZI. Il parere del C.O.N.I. deve essere di carattere tecnico, mentre nell'articolo 3 si parla di parere favorevole in senso generico.

Quanto all'articolo 5, concordo sulla prevista composizione del Consiglio d'amministrazione, ma il presidente, così come avviene per tutti gli altri istituti di credito italiani,

anche specializzati, dovrebbe essere nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, non già su di una terna predisposta dal C.O.N.I.

Per il resto il disegno di legge è apprezzabile e, salvo gli emendamenti che ho proposto, noi siamo favorevoli alla sua approvazione. Ci riserviamo, tuttavia, di presentare un provvedimento di legge che assicuri ai comuni maggiori mezzi per procedere alla costruzione di impianti sportivi, tanto più che gli Enti locali non sono sempre in grado di garantire i mutui e, d'altra parte, con le loro risorse debbono provvedere ad altre necessità ben più pressanti ed urgenti.

AGRIMI. Dal punto di vista istituzionale non mi entusiasma la creazione di questo nuovo organismo, in quanto, il Credito sportivo ha funzionato benissimo presso la Banca del Lavoro, organizzata, appunto, per sezioni di credito, da quello turistico a quello cinematografico a quello edilizio, a quello agrario e via di seguito. Perciò, secondo me, sarebbe preferibile mantenere la Sezione di Credito sportivo presso la Banca del Lavoro, consentendo anche di risparmiare sui molti gettoni sia per il presidente che per i consiglieri.

TOZZI CONDIVI. Secondo me non solo è giustificata questa perplessità di creare un nuovo istituto, ma, pur anche, quella di creare un istituto formalmente indipendente, che, poi, è del C.O.N.I.

Nell'articolo 5 del disegno di legge si prevede che il consiglio d'amministrazione sia formato da tre membri nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze, da due membri nominati dal C.O.N.I., e da altri due membri nominati dalla Banca del Lavoro. In tal modo i rappresentanti del Governo sono in minoranza. Per di più il presidente, quantunque nominato dal Presidente del Consiglio, viene scelto su di una terna proposta dal C.O.N.I. per cui anche il presidente diviene un rappresentante del C.O.N.I.

Si dice che la costituzione del nuovo ente miri a favorire i comuni. Ma quali sono queste facilitazioni? Secondo me, nessuna, poiché i comuni debbono contrarre mutui da garantire con delegazioni.

Inoltre, l'istituto riceve l'1 per cento dei proventi delle scommesse ed incamera tutti i premi non riscossi. Quindi esso sorge con determinati finanziamenti e per determinati scopi, ma non si indica come esso assolva a questi scopi.

Giustamente il relatore si preoccupa della situazione generale di tutti gli impianti spor-

tivi e, in particolare, della situazione che si verifica a Roma in questo momento. Però, rilevo che sono in corso di preparazione altre leggi per provvedere agli impianti sportivi della capitale in occasione delle Olimpiadi. Temo, quindi, che si vada a creare un istituto il quale darà i denari a chi vorrà, quando vorrà, alle condizioni che vorrà, mentre si assicura tutti i benefici disposti da questa legge e da quelle che potranno seguire.

Per queste considerazioni, io, pur essendo favorevole in via di massima al disegno di legge, propongo un rinvio della discussione, sia per attendere il parere tecnico della IV Commissione, sia per aver modo di proporre qualche emendamento che tuteli i comuni.

LUCIFREDI. Aderisco ai rilievi fatti dal collega Agrimi, aggiungendo che non comprendo l'urgenza con cui ci viene presentato questo disegno di legge. Esso fu approvato dal Senato nella seduta del 24 luglio scorso e, con insolida rapidità, viene ora sottoposto alla nostra approvazione. Mi pare che abbiamo diritto di conoscere quali siano le ragioni che rendano necessaria e urgente la costituzione di questo nuovo organismo. Che ci debba essere un Credito sportivo, io sono perfettamente convinto; ma non vedo, invece, la necessità di creare un apposito istituto di diritto pubblico per il Credito sportivo. Abbiamo protestato ripetutamente perché ci sono troppi istituti di questo genere ed ora, invece di eliminarne qualcuno, ne creiamo uno nuovo.

DELCROIX. Io, quando ne avevo la possibilità, ero uno sportivo; quindi non posso non vedere con simpatia le iniziative che tendono a sviluppare lo sport in Italia. Però, debbo associarmi alle preoccupazioni che hanno manifestato i colleghi che mi hanno preceduto.

Non c'è dubbio che questo provvedimento è stato predisposto in vista delle Olimpiadi del 1960, però non so se sia proprio indispensabile. Non solo si crea un ente di diritto pubblico, ma un ente di diritto pubblico veramente *sui generis*, perché lo Stato interviene con una aliquota, come se si trattasse di un ente di assistenza. Temo che in questo modo si apra la strada alla creazione di non so quanti altri enti di diritto pubblico, poiché vi sono in Italia tante altre attività sia nel campo sociale sia nel campo economico, non meno importanti di quella sportiva, per le quali potrebbero essere giustificati altrettanti istituti di diritto pubblico.

Inoltre, mi rendo conto perché si dia la preminenza al C.O.N.I. nella formazione del capitale e nella nomina dei dirigenti dell'isti-

tuto, dato che questo organismo sorge con lo scopo preciso e immediato di dare al C.O.N.I. i mezzi per incrementare l'attività sportiva; però è certo che di questo provvedimento non si gioveranno i comuni d'Italia. Esso servirà, soprattutto, a sviluppare gli impianti sportivi a Roma in occasione delle Olimpiadi e solo in un secondo tempo potrà giovare al resto d'Italia.

Mi pare, quindi, che siano giustificate le nostre perplessità per la creazione di questo istituto veramente singolare. Come si giustifica che lo Stato dia una aliquota dei suoi proventi alle banche? È giusto che la dia al C.O.N.I., ma non ad un istituto di credito sportivo?

BUBBIO. Io sono d'accordo con la sostanza del provvedimento, ma dissento dal criterio di creare un nuovo istituto di diritto pubblico. La Banca del Lavoro ha già delle sezioni specializzate; basterebbe quindi aggiungere una altra sezione per il Credito sportivo. Ciò porterebbe una semplificazione e una diminuzione di spese.

Rilevo con soddisfazione che lo Stato intervenga soltanto con un fondo speciale per aiutare i comuni e che questo disegno di legge riguarda soltanto le spese di impianto e di miglioramento, mai le spese di esercizio.

Perciò, in via di massima, sono favorevole al provvedimento, purché al posto di un istituto di diritto pubblico si crei anche per questo settore una sezione specializzata della Banca del Lavoro.

TAROZZI. Desidero sottolineare che con questo disegno di legge si vuole provvedere anche alla riparazione degli impianti esistenti, moltissimi dei quali sono stati danneggiati dalla guerra e stanno andando in rovina.

LOMBARDI RUGGERO. Io non sono affatto entusiasta del progetto che mette i comuni in condizione di contrarre mutui per fare degli impianti sportivi. Mi pare che, nella situazione attuale, mentre tanti comuni debbono affrontare problemi urgenti, questo disegno di legge verrà a stornare la loro attenzione da compiti più pressanti, ai quali, già oggi, non sono in grado di provvedere. Faccio notare anche che molti comuni, sollecitando le iniziative locali, sono riusciti, quando ne valeva veramente la pena, a farsi delle attrezzature sportive notevolissime, partecipandovi soltanto con sovvenzioni più o meno modeste. Ora, è facile prevedere che una legge di questo genere attenuerà notevolmente la possibilità di ricorso alle risorse locali.

Mi rendo conto che occorre provvedere alla creazione di una attrezzatura sportiva

dove non esiste ed a riparare quelle esistenti, dove è necessario. Ma, finora, il C.O.N.I., più o meno bene, ha agito; il C.O.N.I. ha dei fondi ed è proprio con questi fondi che esso finanzierebbe il nuovo istituto. Allora mi domando perché, invece di costituire questo istituto di Credito sportivo, non si studia una regolamentazione dell'attività del C.O.N.I., affinché con le proprie risorse e con interventi da parte dello Stato mantenga direttamente i campi sportivi esistenti, e provveda a crearne, dove occorrono, dei nuovi. In questo modo ci sarebbe la garanzia che i campi sportivi saranno costruiti gradualmente, secondo le necessità, e non secondo certi impulsi, lodevolmente sportivi, ma che talvolta, amministrativamente, non sono giustificati da parte dei comuni.

Propongo, quindi, il rinvio della discussione e chiedo al Governo di farci conoscere, nella prossima riunione, come abbia funzionato fino ad ora il C.O.N.I. per quanto concerne gli impianti sportivi e se sia necessario regolamentare la sua attività.

RUSSO. Io sono favorevole al disegno di legge ed esporrò le ragioni che giustificano non solo la sua urgenza, ma anche la necessità di costituire un istituto di Credito sportivo, piuttosto che continuare, come si è fatto finora, nella concessione di contributi per la costruzione di campi sportivi.

Nel 1960 ci saranno le Olimpiadi e il problema di queste gare non si propone soltanto per Roma, poiché è necessario provvedere ad un reclutamento più vasto possibile di giovani che possano partecipare a questa manifestazione. Infatti, una delle deficienze che si riscontrano nello sport italiano è data dallo sviluppo di attività sportive solo in quei centri che hanno la possibilità di adeguate attrezzature, mentre il reclutamento non può estendersi ai centri minori che queste attrezzature non hanno. In tal modo la selezione avviene soltanto su una ben ridotta aliquota di giovani, anziché su tutta la gioventù italiana. Abbiamo già visto che, attraverso la creazione di piscine in località che prima ne erano sprovviste, si sono verificati sensibili progressi nel campo del nuoto; ciò dimostra l'utilità degli impianti sportivi.

Attualmente il C.O.N.I. provvede, in parte, con contributi a fondo perduto, in parte dando contributi per la concessione di mutui. Però, mentre il contributo a fondo perduto consente di utilizzare in misura ridotta le somme disponibili, la partecipazione al pagamento degli interessi gravanti sui mutui favorisce una espansione delle agevolazioni. Inoltre, oggi, non solo non esiste la certezza per l'ente pub-

blico di poter contrarre il mutuo e di poter avere una partecipazione nel pagamento degli interessi, ma il C.O.N.I. non è neppure idoneo, per la composizione del suo consiglio d'amministrazione e per le sue caratteristiche, ad esercitare in proprio questa funzione di credito sportivo che richiede degli accertamenti sulle condizioni del bilancio dei comuni e sulle possibilità che essi hanno di contrarre mutui.

In questa situazione il C.O.N.I. ha ritenuto più opportuno mettere a disposizione una somma, per contribuire al pagamento degli interessi.

Si preferisce, poi, creare un istituto autonomo, anziché una sezione specializzata della Banca del Lavoro, perché il caso è diverso da quello del credito cinematografico o del credito agrario. Nel credito cinematografico la Banca eroga fondi propri determinando essa stessa le modalità e le caratteristiche del mutuo qui, invece, ci troviamo di fronte alla erogazione di fondi che sono per metà del C.O.N.I. e per metà della banca, quindi è naturale che il C.O.N.I. debba partecipare anche nella determinazione delle modalità del mutuo attraverso i propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione.

Quanto alle preoccupazioni dell'onorevole Lombardi, rammento che già oggi gli impianti sportivi rientrano nelle spese obbligatorie dei comuni, che siano aziende di soggiorno, e questi contraggono mutui con la Cassa depositi e prestiti, anche sottraendo determinati fondi alla costruzione di strade e di opere igieniche, data la scarsità dei mezzi finanziari di cui può disporre la Cassa stessa.

D'altronde, è evidente, che se l'istituto può concedere mutui, ciò non vuol dire che il comune sia libero di contrarre il mutuo con l'istituto. Occorrerà la delibera dell'Ente locale e l'approvazione dell'autorità tutoria, la quale non darà il suo consenso se il bilancio risulterà deficitario e se il comune non potrà dare idonee garanzie.

L'onorevole Lucifredi domanda quali sono le ragioni di urgenza per l'approvazione di questo disegno di legge. Le ragioni sono queste: innanzi tutto l'istruttoria è stata molto lunga, perché anche in seno al Governo si sono manifestate delle perplessità che hanno richiesto un notevole lasso di tempo per ottenere l'adesione del Ministero del bilancio e del Ministero del tesoro, tanto che il testo originale è stato sensibilmente modificato prima di essere presentato al Parlamento. Inoltre, sta di fatto che già da sette od otto mesi esistono domande presentate dai comuni al C.O.N.I. per ottenere mutui, domande che

sono rimaste sospese in attesa dell'approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento. L'urgenza di approvare il provvedimento, prima del periodo estivo, sta anche nella esigenza di iniziare con sollecitudine la costruzione di impianti sportivi, se si vuole che queste attrezzature si dimostrino efficaci prima delle Olimpiadi del 1960. Il ritardo nell'approvazione del disegno di legge frustrerebbe gli scopi per i quali il Governo l'ha presentato al Parlamento, ottenendo preventivamente il parere pienamente favorevole anche del gruppo parlamentare sportivo, il quale aveva espresso un voto per l'approvazione sollecita del provvedimento.

GIANQUINTO. Io faccio richiesta formale di rinvio della discussione, per consentire un esame più approfondito del testo del disegno di legge e per poter predisporre alcuni emendamenti. Rilevo tra l'altro che non c'è nel consiglio d'amministrazione alcun rappresentante degli Enti locali.

RUSSO. Si potrebbe aggiungere nel consiglio d'amministrazione un rappresentante dell'Associazione comuni d'Italia.

GIANQUINTO. Anche nel collegio dei sindaci.

Rilevo, inoltre, che non è prevista nessuna agevolazione per i mutui contratti dagli Enti locali. Credo, perciò, che un rinvio alla prossima seduta non nuocerebbe all'urgenza del provvedimento.

ANTONIOZZI. Noi non desideriamo che questo disegno di legge non venga approvato, ma desideriamo che venga esaminato con minore urgenza dai membri della Commissione, perché ne possa esserne migliorata la formulazione. In questo senso aderiamo alla richiesta di rinvio.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Lombardi, noi, pur essendo favorevoli alla concessione dei mutui ai comuni per la costruzione di impianti sportivi, riteniamo che in un paese, come il nostro, che ha speso pochissimo in questi ultimi dieci anni per questo settore, il Parlamento debba, in ogni modo, agevolare il potenziamento degli impianti sportivi, che sono diventati una vera esigenza sociale.

BERLINGUER. Io sono favorevole al rinvio, ma nei termini in cui è stato proposto dal collega Gianquinto. Questo disegno di legge ha suscitato notevoli perplessità e ha bisogno di essere riesaminato con calma, dopo che siano stati forniti i necessari chiarimenti. Il provvedimento può rivestire una certa urgenza, ma non maggiore del provvedimento sulla reversibilità delle pensioni. Quindi pro-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

pongo che l'esame venga rinviato dopo che sarà stato esaurito l'esame del provvedimento sulla reversibilità delle pensioni.

PRESIDENTE. Per ora non possiamo stabilire la data del rinvio, anche perché, non essendoci pervenuto il parere della IV Commissione, non sappiamo neppure se potremo continuare questa discussione.

LUCIFREDI. Io sono d'accordo con la considerazione dell'onorevole Russo sulla necessità di incrementare l'attività sportiva in vista specialmente delle prossime Olimpiadi. Ma quello che suscita in me motivi di perplessità è il fatto di dover costituire, a questo scopo, un nuovo ente pubblico. Perciò, rivolgo preghiera al relatore di accertare se non sia possibile arrivare allo stesso risultato nell'ambito della Banca del Lavoro o di qualunque altro organismo già esistente, senza creare un nuovo organismo, per il cui organo direttivo, tra l'altro, si vanno a spendere delle somme che più utilmente potrebbero essere impiegate nella creazione di impianti sportivi.

PRESIDENTE. Visti i pareri concordi della Commissione, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge in esame è rinviato ad altra seduta

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti. (96); dei deputati Cappugi ed altri: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento ». (297); del deputato Scalia: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519); dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità. (886); dei deputati Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137); e del disegno di legge: Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (2855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti provvedimenti: proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto. « Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro

e nullatenenti »; proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli: « Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato, che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo " sfollamento " »; proposta di legge del deputato Scalia. « Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato »; proposta di legge del deputato Dal Canton Maria Pia ed altri: « Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità »; proposta di legge del deputato Berlinguer ed altri: « Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni »; disegno di legge: « Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato ».

Do la parola al relatore, onorevole Tozzi Condivi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. L'esame dei provvedimenti connessi, elencati dall'onorevole Presidente, venne interrotto nella passata seduta, quando alcuni membri della Commissione proposero di modificare il terzo comma dell'articolo 1 del testo unificato, che suona in questi termini: « La pensione non spetta quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa della moglie ». Da parte di alcuni colleghi si chiedeva che, anche in questo caso, la pensione di reversibilità venisse concessa, con determinati limiti; da parte del Governo si insisteva perché la reversibilità della pensione non fosse ammessa in caso di separazione pronunciata per colpa di entrambi i coniugi. Il relatore era contrario a quest'ultima tesi, che si dovesse cioè colpire la donna, colpevole quanto l'uomo, ma non riteneva di poter accogliere neppure l'emendamento proposto da alcuni colleghi, anche perché si sarebbe dovuto richiedere il parere della IV Commissione, dato l'aumento dell'onere a carico dello Stato, che l'emendamento comportava.

A questo punto, credo che sarebbero opportuni dei chiarimenti da parte del rappresentante del Governo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento a cui si è riferito il relatore fu proposto dalla onorevole Viviani Luciana ed era diretto a far conseguire al coniuge, nei cui confronti sussistesse una sentenza di separazione personale per propria colpa, una pensione di reversibilità pari allo ammontare degli alimenti determinato nella sentenza di separazione. A questo punto chiesi di poter esaminare la questione ed ora, dopo aver fatto un accurato

esame dottrinale e giurisprudenziale, sono in grado di esprimere il mio pensiero.

La onorevole Viviani Luciana, alla quale si associò anche l'onorevole Delcroix, sosteneva che alla vedova, separata per propria colpa, spettasse in caso di morte del marito, se non una pensione piena, per lo meno una pensione ridotta; e si richiamava a sentimenti di umanità e di moralità. Sui sentimenti di umanità io non ho obiezioni da fare; ma per quelli di moralità richiamo al ricordo dei presenti l'articolo 156 del codice civile, che, nel secondo comma, stabilisce espressamente come il coniuge, per colpa del quale sia stata pronunciata la separazione, abbia diritto unicamente agli alimenti. Ora, è evidente che questi alimenti non costituiscono mai, una volta determinati, cosa giudicata, perché sono sempre sottoposti alla clausola *rebus sic stantibus*, in quanto, secondo il variare della situazione economica dei due coniugi, l'autorità giudiziaria può sempre aumentarli o diminuirli. Nei casi più gravi l'autorità giudiziaria può privare il coniuge anche dell'usufrutto legale.

Io, animato da uno spirito di più larga umanità, mi richiamo invece ad una norma già esistente nella nostra legislazione, quella che è contenuta nel decreto-legge del Capo dello Stato del 13 agosto 1947, n. 833, ove si contempla il caso di indegnità del pensionato per aver riportato condanna all'ergastolo o di reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e, soprattutto, del militare che manchi al giuramento. In questi casi d'indegnità il decreto citato prevede la sospensione della pensione all'avente diritto, ma si preoccupa dei figli e del coniuge, stabilendo che a costoro debba essere corrisposta una indennità pari all'assegno di pensione percepito dall'avente diritto, ridotto di un quarto.

È chiaro, per tutte le osservazioni fatte nella passata seduta, che noi non possiamo trasformare il diritto alla reversibilità di pensione da un diritto proprio, in un diritto ereditario. Dobbiamo, quindi, trovare una soluzione intermedia, soprattutto per la considerazione fondamentale che se ci muoviamo nei limiti dell'articolo 156 del codice civile, siamo in un campo strettamente privatistico, nel campo cioè di una obbligazione *ad personam* e non possiamo trasformare questo diritto personale in una pretesa giuridica da parte del coniuge nei confronti dello Stato.

Ora, se consideriamo che la indegnità del coniuge, per colpa del quale è stata pronunciata la separazione, non è diversa da quella prevista dal decreto presidenziale del 1947,

non possiamo parlare nei suoi riguardi di una pensione di reversibilità e tanto meno di assegni alimentari, perché mancherebbe per questi assegni il presupposto giuridico. Si potrebbe, invece, parlare di una indennità da corrispondere al coniuge superstite nella misura dell'assegno alimentare che vigeva in forza di sentenza, all'epoca della morte del pensionato ridotto di un quarto, così come stabilito nel decreto presidenziale del 1947.

Credo che questo sia il massimo sforzo a cui si possa arrivare e l'emendamento relativo potrebbe essere il seguente:

« La pensione non spetta quando esista sentenza passata in giudicato di separazione per colpa della moglie.

Qualora sussista lo stato di bisogno, al predetto coniuge può essere concesso (dico « può », perché si deve fare una valutazione delle condizioni economiche) una indennità pari all'assegno alimentare che percepiva all'epoca del decesso del pensionato, ridotto di un quarto ».

LOMBARDI RUGGERO. Ma l'assegno alimentare, se le condizioni del coniuge deceduto erano floride, poteva essere superiore alla stessa pensione.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Naturalmente l'indennità non deve mai essere superiore all'assegno di pensione. Per questo abbiamo previsto l'accertamento delle condizioni di bisogno per la concessione dell'indennità.

LOMBARDI RUGGERO. Quindi occorre una norma specifica per chiarire questa situazione.

CORBI. L'onorevole Sottosegretario ha posto come condizione l'accertamento dello stato di bisogno. Però, in questo caso, non è più necessario dire « può essere concesso », altrimenti si dovrebbe ritenere che, anche accertato lo stato di bisogno, la concessione dell'indennità diventa facoltativa.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Possiamo dire: « Qualora sussista lo stato di bisogno, è concessa... ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il secondo comma potrebbe essere così formulato: « Qualora sussista lo stato di bisogno del predetto coniuge, è concessa una indennità pari a tre quarti dell'assegno alimentare, ove esso non sia superiore alla pensione che il marito godeva ».

FERRI. Non si deve fare riferimento alla pensione che godeva il marito, ma alla pensione di reversibilità.

LOMBARDI RUGGERO. Quindi bisognerebbe dire: « entro i limiti della cifra pensionabile »...

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sempre però ridotta di un quarto. Perciò la formula potrebbe essere questa: « Qualora sussista lo stato di bisogno, al predetto coniuge sarà liquidata a titolo di indennità la quota di pensione reversibile ridotta di un quarto ».

CAPPUGI. Mi sembra più rispondente allo scopo il riferimento all'assegno alimentare ridotto di un quarto, piuttosto che alla pensione di reversibilità.

GASPARI. Desidero fare una osservazione che può apparire superflua, ma che è bene rimanga a verbale. Morendo il pensionato, il coniuge superstite, separato per colpa, cessa dal percepire gli assegni alimentari che erano passati dal marito, ed acquista il diritto alla indennità di cui stiamo parlando. Però i figli possono avere dei beni propri, anche cospicui, e la madre ha diritto all'assegno alimentare da parte dei figli. In questo caso bisogna impedire che le venga corrisposta l'indennità.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È naturale, perché in questo caso non sussiste lo stato di bisogno.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il nuovo testo potrebbe essere questo. « Qualora sussista lo stato di bisogno, alla vedova è concessa una indennità pari all'assegno alimentare che era da lei percepito all'epoca della morte del pensionato in forza di sentenza, ridotto di un quarto. Tale assegno non potrà essere mai superiore alla pensione di reversibilità alla quale la vedova avrebbe avuto diritto ».

LUCIFREDI. Pur avendo molte riserve sul problema in generale, penso che per lo meno non si possa consentire che spetti alla vedova, separata per propria colpa, una indennità uguale alla pensione di reversibilità spettante ad un'altra vedova. L'indennità deve essere almeno di una piccola parte al di sotto della pensione normale di reversibilità. Perciò correggerei la formula del relatore in questi termini: « Tale assegno non potrà mai essere superiore ai tre quarti della pensione di reversibilità alla quale la vedova avrebbe avuto diritto ».

BERLINGUER. L'osservazione dell'onorevole Lucifredi, da un punto di vista teorico astratto, può apparire esatta. Però si deve considerare che la pensione di reversibilità è generalmente una pensione di fame. Non si può quindi andare, anche per la vedova separata per colpa, al di sotto di questo limite. Basta dire: « Non potrà essere superiore

alla pensione di reversibilità », perché con questa formula già si comprende che, qualora la pensione di reversibilità provenisse da una pensione diretta cospicua, potrebbe essere ridotta.

Bisogna, poi, considerare che, qualora lo stato di bisogno della vedova si modificasse in senso favorevole per un miglioramento delle sue condizioni economiche, determinato da qualsiasi causa, l'indennità dovrebbe essere diminuita o eliminata. Viceversa, se questa vedova non versa in stato di bisogno al momento del decesso del marito, ma lo stato di bisogno sopravviene successivamente, anche in questo caso deve essere consentito alla vedova di ottenere l'indennità. S'intende, quindi, che la formula proposta deve essere interpretata in questo senso.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È naturale.

VIVIANI LUCIANA. All'onorevole Lucifredi volevo anche osservare che la fissazione dell'assegno alimentare in favore di una moglie separata per colpa, viene fatta sempre con i criteri più restrittivi possibili, in modo da assicurarle soltanto il minimo indispensabile per gli alimenti. Quindi, nella maggior parte dei casi, l'assegno alimentare sarà inferiore alla pensione di reversibilità e la preoccupazione dell'onorevole Lucifredi non sussisterà che in casi rarissimi.

LUCIFREDI. Secondo me, la sua osservazione è del tutto teorica, contraria alla realtà delle cose.

CAPPUGI. Secondo il criterio fondamentale esposto dall'onorevole Sottosegretario, la indennità deve essere riferita all'assegno alimentare goduto dalla moglie prima della morte del marito. Invece, secondo la proposta dell'onorevole Lucifredi, dovrebbe essere riferito alla pensione di reversibilità. Allora io non diminuirei quest'ultima di un quarto, ma di un decimo.

BUBBIO. La diminuzione di un quarto è un principio già stabilito nel decreto presidenziale del 1947.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Secondo me sganciare l'indennità dall'assegno alimentare, significa rinunciare al principio, da cui siamo partiti, e per il quale ci si riporta non solo allo stato di bisogno, ma anche allo stato riconosciuto dalla sentenza di separazione, situazione sulla quale l'amministrazione non avrebbe gli elementi necessari per fare una valutazione.

La pensione di reversibilità non spetta in questo caso, ma si concede una indennità riferibile all'assegno alimentare.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

DELCROIX. Io propongo questa formula in sostituzione dell'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario: « Ove sussista lo stato di bisogno, alla vedova è concessa a titolo di assegni alimentari una indennità pari alla pensione di reversibilità ridotta di un quarto ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Io mi rimetto a questa formulazione e ritiro l'emendamento da me proposto.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo si rimette, e ritira il proprio emendamento.

BUBBIO. Domando che sia dato atto che, pur votandosi l'emendamento proposto, deve rimanere fermo il concetto che il comitato di liquidazione della pensione può dare alla interessata, secondo il bisogno in cui versa, anche meno della quota fissata dall'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Naturalmente, così rimane inteso. Do lettura del terzo comma dell'articolo 1 del testo unificato predisposto dal relatore:

« La pensione non spetta quando esista sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa della moglie ».

Su questo comma non sono state fatte osservazioni. Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo secondo la formula del deputato Delcroix:

« Ove sussista lo stato di bisogno, alla vedova è concessa a titolo di assegno alimentare una indennità pari alla pensione di reversibilità ridotta di un quarto ».

(*È approvato*).

Metto in votazione il terzo comma dell'articolo 1 che, con l'emendamento testé approvato, resta così formulato:

« La pensione non spetta quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa della moglie. Ove sussista lo stato di bisogno, alla vedova è concesso a titolo di assegno alimentare una indennità pari alla pensione di reversibilità ridotta di un quarto ».

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI